


Tipologia:	COMUNICAZIONE			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2000511	Data:	18.01.2011	
Oggetto:	LEGGE STABILITA' 2011			

LEGGE 13/12/2010 n. 220 (LEGGE STABILITA' 2011) **NOVITA' GIOCHI SCOMMESSE E APPARECCHI INTRATTENIMENTO**

Gentile Associato,

come anticipato dalla nostra precedente circolare n. 2015610 del 23/12/2010, la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 – Supplemento ordinario) prevede diverse novità in tema di giochi e scommesse che, da un lato, modificano sostanzialmente i rapporti tra l'ente concedente (AAMS) ed i **concessionari** e, dall'altro lato modificano le norme in materia di utilizzo degli apparecchi elettronici da intrattenimento.

Tramite la presente circolare si cercherà di dare una trattazione organica delle numerose norme modificate od introdotte "ex novo", dall'art. 1 commi dal n. 65 al n. 82, emanate dal Parlamento per permettere una maggiore efficacia ed efficienza all'azione contro il gioco illecito, a tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile, contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, per dare maggiore effettività al principio di lealtà fiscale e volta al recupero della base imponibile e gettito.

Assosnai sta valutando l'impatto delle nuove norme per i concessionari scommesse, al fine da proporre alcuni correttivi/modifiche all'esecutivo e sta verificando alcune proposte di convenzione ricevute per fornire agli Associati assistenza specialistica sull'argomento.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

COMMA 65 - SANZIONI IMPOSTA UNICA

Il comma 65 dell'art. 1 modifica e sostituisce integralmente l'articolo 5 (ora composto da 8 commi) del Decreto Legislativo n. 504 del 23/12/1998 inasprendo le sanzioni già esistenti e prevedendone nuove tipologie.

I comma da 1 a 8 del nuovo articolo 5 prevedono quanto segue:

- il **comma 1**, in ossequio al principio del recupero della base imponibile e del maggior gettito, prevede che il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con una sanzione dal 120 al 240% della maggior imposta e, nel caso in cui la base imponibile sottratta sia superiore ad €. 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi;
 - il **comma 2** prevede che il soggetto passivo che ritarda od omette il pagamento dell'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse nei termini previsti dal D.P.R. n. 66 del 08/03/2002 (versamento dell'imposta entro il 16 del mese successivo al periodo di riferimento) sia punito con la sanzione del 30%, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (di cui ai successivi commi 7 e 8);
 - il **comma 3** prevede una sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 2.000,00 nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non sia presentata o presentata con indicazioni inesatte;
 - il **comma 4** sanziona le *giocate simulate* stabilendo che:
 - l'imposta unica è comunque dovuta;
 - si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata;
 - la chiusura dell'esercizio da uno a tre mesi;
 - in caso di recidiva, la chiusura dell'esercizio da sei mesi ad un anno;
 - nel caso, di ulteriore recidiva, la revoca della concessione;
 - il **comma 5** stabilisce che AAMS nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri a lei conferiti per l'adempimento dei propri compiti applichi, con riferimento alle violazioni commesse dai concessionari, gli articoli 9 e 11 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471 (Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi);
 - il **comma 6** prevede, che salvo quanto previsto dal successivo comma 7, si rendano applicabili all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e dall'art. 7 del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003 n. 326 (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie).
- Inoltre ai fini del cumulo giuridico, materiale della continuazione delle violazioni le sanzioni dell'art. 5 del D. Lgs. 504/1998 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali ed alle imposte sulla produzione e sui consumi;
- i **comma 7 e 8** prevedono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni nel modo seguente:
 - 1/12 del minimo se la regolarizzazione delle violazioni avviene entro 30 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
 - 1/10 del minimo se la regolarizzazione delle violazioni avviene dopo 30 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ma comunque entro un anno.

Il versamento delle sanzioni deve essere effettuato contestualmente al pagamento del tributo e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il ravvedimento operoso potrà essere applicato sempreché la violazione non sia già stata oggetto di comunicazione di omesso/tardivo versamento e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di contestazione dei quali il contribuente od i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Riassumendo il **nuovo art. 5 (sanzioni)** del **D. Lgs. 504/98** può essere così schematizzato:

comma	sanzione
1	Dal 120% al 240% della maggior imposta addebitata a chi sottrae base imponibile, in qualsiasi modo, dall'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse – Se la base imponibile superiore ad €. 50.000,00 anche chiusura dell'esercizio da 1 (uno) a 6 (sei) mesi
2	30% dell'imposta non versata od omessa nei termini del DPR 66/2002
3	Da €. 516 ad €. 2.000 il soggetto che non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio attività
4	Giocate simulate – versamento imposta unica + sanzione pari alla vincita conseguente alle giocate simulate, oltre chiusura esercizio da 3 (tre) a 6 (sei) mesi – Se recidivo chiusura esercizio da 6 (sei) mesi ad 1 (uno) anno – Revoca concessione, in caso dopo l'applicazione delle sanzioni su indicate, sia accertata un'altra violazione.
5	Applicazione degli articoli 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette ed iva) del D. Lgs n. 471/1997
6	Salvo quanto disposto dal comma 7 applicazione disposizioni del D. Lgs 18/12/1997 n. 472 ed art. 7 del DL 30/09/03 n. 269 (convertito con modificaz dalla L. 24/11/03 n. 326); Le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 si applicano separatamente
7 - 8	Ravvedimento: 1/12 del minimo se la regolarizzazione delle violazioni avviene entro 30 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, 1/10 del minimo se la regolarizzazione delle violazioni avviene entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore, Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo e degli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

COMMA 66 - INTERPRETAZIONE DI NORME AI SOLI FINI TRIBUTARI

Il comma 66, in riferimento all'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici, fornisce, ai soli fini tributari, le interpretazioni legali degli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/1998 e rispettivamente:

- **l'art. 1 (ambito di applicazione)** del D. Lgs 504/1998 si interpreta nel senso che l'imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco, anche a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata al concessionario;
- **l'art. 3 (soggetto passivo)** si interpreta nel senso che soggetto passivo è chiunque, anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata da AAMS, gestisca con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere;
- Inoltre viene previsto che, qualora l'attività sia esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

In questo modo l'obbligo di versamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni vengono estese anche a chi opera in Italia in assenza di concessione rilasciata da AAMS o con una concessione inefficace. Inoltre è previsto che chi accetta scommesse e/o concorsi pronostici per conto di terzi sia solidalmente responsabile con il soggetto passivo.

COMMA 67 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Detto comma prevede che la base imponibile sottratta ed accertata da AAMS e dalla Guardia di Finanza ai fini dell'imposta unica è posta anche a base delle rettifiche ai fini dell'imposta sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'IRAP, eventualmente applicabili al soggetto.

Ai fini di cui sopra le violazioni accertate e contestate da AAMS e G.d.F. verranno comunicate, attraverso modalità stabilite con decreto da emanare, all'Agenzia delle Entrate, la quale emetterà i relativi avvisi di accertamento.

COMMA 68 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Integra il comma 3 dell'articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003 prevedendo che la maggior base imponibile accertata ai fini della determinazione del PREU determinata per gli apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili e/o risultino memorizzati in modo non corretto o siano alterati, costituisca anche la base per le rettifiche degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP eventualmente applicabili.

Ai fini di cui sopra le violazioni accertate e contestate da AAMS e G.d.F. verranno comunicate, attraverso modalità stabilite con decreto da emanare, all'Agenzia delle Entrate, la quale emetterà i relativi avvisi di accertamento.

COMMA 69 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il comma 69, integra il comma 8-duodocies dell'articolo 15 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03/08/2009 n. 102, prevedendo che AAMS possa effettuare indagini finanziarie ai sensi dell'art. 51 del DPR 633/72 numeri 6bis) e 7) del secondo comma, mediante autorizzazione del Direttore Generale o dei Direttori centrali, individuati con provvedimento del Direttore generale di AAMS.

Inoltre AAMS può avvalersi della cooperazione della Guardia di Finanza per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta unica e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici.

La Guardia di Finanza, inoltre opera secondo i dettami degli articoli 51 e 52 del DPR 633/72 trasmettendo ad AAMS verbali e rapporti.

I fatti o gli atti che violino o potrebbero violare le norme amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici venuti a conoscenza della polizia giudiziaria e/o dei soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono essere comunicati ad AAMS.

Medesima comunicazione è a carico della Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche in deroga all'art. 329 del C.PC.

COMMA 70 - CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Questo comma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 ad €. 1.000 e la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco fino a 15 (quindici) giorni per chi consente la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 (diciotto).

Inoltre è prevista l'emanazione di un Decreto interdirigenziale di AAMS e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo.

COMMA 71 - SANZIONE PER "PAY-OUT" INFERIORE ALL'80% (OTTANTA PER CENTO)

Il comma 71 introduce, a decorrere dall'anno 2011, una sanzione, pari al 20% (venti per cento) della differenza lorda maturata, per i concessionari che accettano scommesse sportive a quota fissa e che per tale gioco conseguono percentuali di restituzione delle vincite inferiori all'80% (ottanta per cento).

Viene inoltre stabilito che con Provvedimento del Ministero delle Finanze - AAMS verranno definite le modalità di tale versamento.

COMMA 72 - NULLA OSTA PER APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

Il comma 72 riscrive il comma *5-bis del dell'art. 38 della L. 23/12/2000 n. 388* prevedendo la decadenza automatica della nulla osta quando gli apparecchi ed i congegni non risultino collegati alla rete telematica per un periodo superiore a 90 giorni, anche non continuativi (prima erano 60).

COMMA 73 - RICHIAMO NORMATIVO

Sistema due disposizioni legislative (art. 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del DL 223/2006 – art. 12, comma 1, lettera f, del DL 28/04/2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla L. 77/2009, inserendo solamente il richiamo al D. Lgs. 504/1998.

COMMA 74 - COMPETENZA TERRITORIALE

Integra il comma 9 ter dell'art. 110 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 prevedendo che, *"per le cause di opposizione all'ordinanza – ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'AAMS che ha emesso l'ordinanza ingiunzione"*.

COMMA 75 - INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI

Prevede l'introduzione di nuovi giochi e dei loro eventuali affidamenti in concessione.

COMMA 76 - PERSONALE AAMS

Il comma 76 prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell'AAMS sia effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva

COMMA 77 – 78 – 79 - NUOVA CONVENZIONE; NUOVI REQUISITI E NUOVI OBBLIGHI.

Il primo dei tre commi in esame prevede l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta, non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici tenendo conto:

1. dei principi in materia di selezione concorrenziale;
2. dei presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto alla diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi.

Il comma 78 prevede che l'aggiornamento dello schema tipo di convenzione di cui al comma precedente si applichi solamente ai partecipanti alle selezioni di gara che verranno effettuate dal 2011 in avanti e che:

- saranno in possesso almeno dei requisiti di cui al successivo punto A) e dei seguito elencati;
- e che accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alle concessione che rechino almeno le clausole, le condizioni ed i termini idonei ad assicurare gli obblighi di cui al punto B).

A) REQUISITI	
01)	Costituzione in forma giuridica di società di capitali (sede legale in Italia o nella CEE)
02)	Possesso di un valido ed efficace titolo all'esercizio attività di gestione e raccolta non a distanza di giochi in Italia o CEE. Fatturato complessivo, ricavato dai giochi, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione delle domanda, all'importo di €. 2.000.000.
03)	Possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta in sede di gara, comprovata di soggetto indipendente. Rilascio a favore di AAMS di una garanzia bancaria o assicurativa, a prima richiesta, durata biennale, di importo non inferiore ad €. 1.500.000.
04)	Possesso di determinati requisiti di solidità patrimoniale individuati con decreto del Ministero delle Finanze.
05)	Previsione nello Statuto di misure idonee ad evitare conflitti di interesse degli amministratori Speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità per gli amministratori, il presidente ed i procuratori e per alcuni di essi di indipendenza, individuati con decreto dal Ministero delle Finanze.
06)	Residenza delle infrastrutture, anche tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia o nella CEE.

B) OBBLIGHI	
01)	Mantenimento per tutta la durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a).
02)	Comunicazione ad AAMS di ogni variazione dei requisiti di cui alla lettera a).
03)	In caso di riduzione del capitale sociale immediata ed integrale ricostruzione dello stesso o suo aumento su motivata richiesta di AAMS.
04)	Mantenimento del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto dal Ministero delle Finanze.
05)	Consegna ad AAMS: 1) del bilancio d'esercizio entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione – 2) delle rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, 3) accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da primaria società di revisione contabile.
06)	Divieto di prestazione di finanziamenti o di garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate (art. 2359 del C.C.) operanti nel settore delle infrastrutture di gioco e/o nell'oggetto della concessione (ma comunque al ricorrere di determinate condizioni). Tempestiva comunicazione ad AAMS dei finanziamenti e delle garanzie prestate.
07)	Possibilità di distribuzione dei dividendi sia ordinaria che straordinaria solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento.
08)	Autorizzazione preventiva di AAMS, a pena di decadenza della concessione di ogni operazione posta in essere dal concessionario che implichi mutamenti soggettivi dello stesso (fusioni, scissioni, trasferimento dell'azienda, mutamento della sede e/o dell'oggetto sociale, scioglimento, escluse quelle di vendita o collocamento delle azioni presso un mercato finanziario regolamentato).

09)	Preventiva autorizzazione di AAMS al trasferimento di tutte le partecipazioni, anche di controllo, suscettibili di determinare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una diminuzione dell'indice di solidità patrimoniale. Fermo l'obbligo per il concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, l'indice di solidità con aumenti di capitale sociale o altri strumenti od operazioni volti al ripristino del medesimo indice entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del bilancio.
10)	Mantenimento del controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. del concessionario sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti ed assuma gli obblighi seguenti: 10.1) patrimonializzazione idonea (patrimonio netto almeno pari all'importo determinato con Decreto del Ministero delle Finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario); 10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un paese non incluso nelle "black list" individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del TUIR; 10.3) assicurare il mantenimento nel territorio Italiano, anche ai fini fiscali, della sede del concessionario, delle competenze tecnico – organizzative, obbligandosi ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione; 10.4) composizione dell'organo amministrativo da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) n. 5 e ricorrendone il caso dei requisiti di onorabilità rivisti ai fini della quotazione nei mercati regolamentati.
11)	Trasmissione ad AAMS, entro e non oltre 4 mesi dalla sottoscrizione della concessione, della certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendali conformi alla norme UE.
12)	Comunicazione ad AAMS di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica (<i>customer service</i> , logistica e distribuzione).
13)	Adozione o messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione od autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori. Esposizione del relativo divieto in modo visibile.
14)	Promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori. Tutela del consumatore in base al decreto legislativo 06/09/2005 n. 206.
15)	Eventuale attività di commercializzazione della raccolta di giochi pubblici esclusivamente mediante il canale prescelto.
16)	Esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per il gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione di AAMS.
17)	Preventiva autorizzazione di AAMS per la destinazione della "extraprofittabilità" generata in virtù delle attività di cui al n. 6 a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione.
18)	Individuazione del momento e/o delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo.
19)	Trasmissione ad AAMS delle informazioni dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco individuati con decreto di AAMS.
20)	Trasmissione annuale ad AAMS, anche telematicamente, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società stabiliti con decreto di Ministero delle Finanze.
21)	Messa disposizione ad AAMS secondo tempi e modalità dalla stessa indicati di tutti i documenti ed informazioni per l'attività di vigilanza e controllo.
22)	Consenso ad AAMS per l'accesso, con i tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione, dei dipendenti od incaricati nelle sedi dei Concessionari per controlli ed ispezioni, con impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi degli stessi.
23)	Definizione di sanzioni a titolo di penali in casi di inadempimento delle clausole della concessione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa. Graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione.
24)	Meccanismi tesi a migliorare i principi di effettività della clausola di decadenza dalla concessione; maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e di contraddittorio.
25)	Previsione per il concessionario uscente di proseguire l'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio del gioco fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario.
26)	Previsione della cessione non onerosa o della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco ad AAMS alla scadenza del termine della concessione previa sua comunicazione almeno 6 mesi prima della scadenza ovvero comunicata in occasione della revoca o della decadenza.

Il comma 79 dell'articolo 1 incide profondamente ed in tempi strettissimi sugli adempimenti dei concessionari già titolari di concessioni **NON** a distanza di giochi pubblici, prevedendo che **entro 180 giorni dal 01/01/2011 sottoscrivano l'atto integrativo della concessione** per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b) numeri seguenti:

N°	OBBLIGHI
04)	Mantenimento del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto dal Ministero delle Finanze.
05)	Consegna ad AAMS: 1) del bilancio d'esercizio entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione – 2) delle rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, 3) accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da primaria società di revisione contabile
07)	Possibilità di distribuzione dei dividendi sia ordinaria che straordinaria solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento.
08)	Autorizzazione preventiva di AAMS, a pena di decadenza della concessione di ogni operazione posta in essere dal concessionario che implichi mutamenti soggettivi dello stesso (fusioni, scissioni, trasferimento dell'azienda, mutamento della sede e/o dell'oggetto sociale, scioglimento, escluse quelle di vendita o collocamento delle azioni presso un mercato finanziario regolamentato).
09)	Preventiva autorizzazione di AAMS al trasferimento di tutte le partecipazioni, anche di controllo, suscettibili di determinare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione una diminuzione dell'indice di solidità patrimoniale. Fermo l'obbligo per il concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, l'indice di solidità con aumenti di capitale sociale o altri strumenti od operazioni volti al ripristino del medesimo indice entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del bilancio.
13)	Adozione o messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione od autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori. Esposizione del relativo divieto in modo visibile.
14)	Promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori. Tutela del consumatore in base al decreto legislativo 06/09/2005 n. 206.
17)	Preventiva autorizzazione di AAMS per la destinazione della "extraprofittabilità" generata in virtù delle attività di cui al n. 6 a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione.
19)	Trasmissione ad AAMS delle informazioni dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco individuati con decreto di AAMS.
20)	Trasmissione annuale ad AAMS, anche telematicamente, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società stabiliti con decreto di Ministero delle Finanze.
21)	Messa disposizione ad AAMS secondo tempi e modalità dalla stessa indicati di tutti i documenti ed informazioni per l'attività di vigilanza e controllo.
22)	Consenso ad AAMS per l'accesso, con i tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione, dei dipendenti od incaricati nelle sedi dei Concessionari per controlli ed ispezioni, con impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi degli stessi.
23)	Definizione di sanzioni a titolo di penali in casi di inadempimento delle clausole dalla concessione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa. Graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione.
24)	Meccanismi per migliorare i principi di effettività della clausola di decadenza della concessione; maggiore efficienza efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e di contraddittorio.
25)	Previsione per il concessionario uscente di proseguire l'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio del gioco fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario.
26)	Previsione della cessione non onerosa o della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco ad AAMS alla scadenza del termine della concessione previa sua comunicazione almeno 6 mesi prima della scadenza ovvero comunicata in occasione della revoca o della decadenza.

COMMA 80 - NUOVI POTERI AD AAMS

Tale comma prevede nuovi poteri ad AAMS, di seguiti descritti, da esercitarsi anche tramite soggetti qualificati, individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali:

- a) richiedere informazioni ed effettuare controlli, con poteri di ispezione, accesso ed acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva alla convenzione;
- b) emanazione di direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo i livelli di qualità;
- c) emanazione di direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, onde pervenire al confronto tra i dati e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi;
- d) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, non inferiori ad €. 500 e non superiori ad €. 1.500, salvo che il caso non costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata risposta o di risposta con dati errati da parte del concessionario alle richieste di informazioni o di indicazioni. La sanzione si calcola per ciascuna inosservanza;
- e) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della L. 10/10/90 n. 287.

COMMA 81 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTROLLI

Per contrastare il gioco illegale e l'evasione fiscale è previsto un programma straordinario di almeno 30.000 controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento al gioco on line, delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento e divertimento avvalendosi della collaborazione della SIAE e della Guardia della Finanza.

In particolare viene prevista:

- a) un'accurata ricognizione della distribuzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della L. 27/12/2002 n. 289 al fine di identificare: - il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale e punto di offerta del gioco, nonché quelli giacenti in magazzini o soggetti a manutenzione straordinaria;
- b) l'identificazione di eventuali eccedenze degli apparecchi, di cui sopra, installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco;
- c) prevedere che ciascun concessionario comunichi ad AAMS tutti i dati, anche senza richiesta, utili alla ricognizione, di cui al punto a);
- d) consentire a ciascun concessionario e/o ad ogni soggetto legittimamente incaricato di mantenere installati gli apparecchi di divertimento ed intrattenimento, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, IN ECCEDEXA previo pagamento di una somma mensile pari ad €. 300,00, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati, per ciascun apparecchio ECCEDEXA;
- e) irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 1.500,00 ai concessionari che non forniscono i dati, documenti ed informazioni di cui alla lettera c). Per tale sanzione non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della L. 24/11/1989 n. 689;
- f) a) ripartizione, tra tutti i concessionari per la raccolta del gioco (art. 110 comma 6 TULPS), del pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che risultano in eccedenza ma non riferibili ad un singolo concessionario, in proporzione percentuale al numero degli apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati;
b) previsione, fermo restando quanto disposto dagli art. 39 e segg. del DL 30/09/03 n. 269 e dall'art. 110, comma 9, del TULPS, del pagamento delle somme di cui alla lettera d) (min. €. 500 max €. 1.500 per ogni mese) anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi;
- g) adozione di un nuovo decreto direttoriale di AAMS per la determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1. tipologia dei locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata,
 - 2. estensione della superficie;

- h) rimozione da parte del concessionario degli apparecchi risultanti eccedenti rispetto ai parametri fissati dal decreto previsto dal precedente punto g);
- i) ai concessionari, proprietari di apparecchi ed ai titolari degli esercizi, locali o punti di offerta del gioco prevista una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari ad €. 300, per ciascun apparecchio installato in eccedenza rispetto ai limiti fissati dal decreto previsto dal punto g) fino all'effettiva rimozione degli apparecchi eccedenti. La rimozione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data di efficacia del su menzionato decreto;
- l) rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, verso i quali è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad €. 1.000 per ciascun apparecchio.

COMMA 82 - ELENCHI CONCESSIONARI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Il comma 82 prevede la sostituzione del comma 533 dell'art. 1 della L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) con i commi 533 - 533bis e 533ter.

Il **nuovo comma 533** prevede l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2011, di un elenco, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze – AAMS, contenente:

- i soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e dei terminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS;
- i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi (art. 110 co. 6 lett. a) e b) TULPS) che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110 del TULPS precedentemente indicato;
- ogni altro soggetto non ricompreso nei periodi precedenti che effettui con continuità attività svolta al mantenimento in efficienza ed al funzionamento degli apparecchi ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

I **nuovi comma 533 bis e ter** stabiliscono i requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 533 e la tenuta del registro medesimo, prevedendo anche l'emanazione di un Decreto di Ministero delle Finanze.

Il **nuovo comma 533 ter** prevede inoltre che i concessionari per la gestione della rete telematica possano intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco SOLO con i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 533. In caso di mancata ottemperanza è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 10.000 da parte di ciascun contraente ed il rapporto è risolto di diritto.

La violazione reiterata, anche non consecutivamente, per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

* * * *

Cordiali saluti

ASSOSNAI
La Segreteria